



STUDI
COLLA SCARONI
& ASSOCIATI
COMMERCIALISTI e REVISORI



DECRETO ANTI COVID – GREEN PASS

OBBLIGATORIETA' DEL GREEN PASS - Sarà possibile svolgere alcune attività solo se si è in possesso di:

1. certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l'inoculamento **almeno della prima dose** vaccinale Sars-CoV-2 o guarigione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi)
 2. effettuazione di un **test molecolare o antigenico** rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (**validità 48 ore**)
- Ristorazione con consumazione **al tavolo al chiuso** (restano invariati gli accessi, senza "green pass", con consumazione al banco anche al chiuso, e consumazione all'aperto);
 - Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive;
 - Cinema e Teatri;
 - Musei ed altri istituti e luoghi della cultura;
 - Piscine, Palestre e sport di squadra;
 - Centri benessere, centri termali
 - Fiere, sagre e convegni, congressi;
 - Parchi di divertimento e tematici;
 - Centri culturali, sociali, ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
 - Attività di sale da gioco, sale scommesse, bingo, casinò;
 - Concorsi.

Le discoteche: "green pass" o meno, i locali resteranno inesorabilmente chiusi .

SANZIONI - "I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del "green pass" sono tenuti a verificare che l'accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione può essere elevata una **sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 euro sia a carico dell'esercente sia dell'utente**. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l'esercizio **potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni**".